



Istruzioni concernenti l'ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» (ODMA, RS 910.19) relative al controllo nelle aziende dedite alla produzione primaria

del 24 giugno 2013

Per una migliore comprensione i vigenti testi d'ordinanza, commentati, precedono il testo del commento in *corsivo*.

Le istruzioni si rivolgono alle istanze incaricate del controllo, della certificazione e dell'esecuzione e mirano a un'applicazione unitaria delle disposizioni d'ordinanza.

1. Provenienza dei prodotti agricoli nel caso della designazione "montagna"

Articolo 4 capoverso 1

La designazione «montagna» può essere impiegata soltanto se il prodotto agricolo proviene dalla regione d'estivazione giusta l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sulle zone agricole o dalla regione di montagna giusta l'articolo 1 capoverso 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle zone agricole.

La designazione "montagna" può essere impiegata soltanto se il prodotto proviene dalla regione di montagna o dalla regione d'estivazione. Nell'attuazione dell'ODMA si distinguono prodotti d'origine vegetale e animale.

a) Prodotti d'origine vegetale

Per i prodotti d'origine vegetale la produzione deve avvenire su una superficie nella regione di montagna giusta l'articolo 1 capoverso 2 e 3 dell'ordinanza sulle zone agricole o nella regione d'estivazione. Un'azienda che dispone di superfici sia nella regione di montagna che nella regione di pianura, può utilizzare la designazione "montagna" solo per quei prodotti d'origine vegetale che effettivamente sono stati prodotti su una superficie nella regione di montagna o nella regione d'estivazione.

b) Prodotti d'origine animale

Nella produzione di prodotti d'origine animale è determinante l'appartenenza territoriale giusta l'articolo 2 capoverso 5 dell'ordinanza sulle zone agricole. Un'azienda, assegnata alla regione di montagna secondo l'ordinanza sulle zone agricole, può quindi caratterizzare, senza restrizioni, i suoi prodotti d'origine animale con la designazione "montagna". Al contrario un'azienda attribuita alla regione di pianura non può utilizzare per i suoi prodotti d'origine animale la designazione "montagna", ad eccezione di

¹RS 912.1

quei prodotti fabbricati in un'unità di produzione indipendente nella regione di montagna (cfr. forme di azienda).

Inoltre:

- per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo si applicano le prescrizioni in materia di foraggiamento di cui all'articolo 5;
- per gli animali da reddito che non consumano foraggio grezzo il luogo dell'allevamento deve essere situato nella regione di montagna;
- per gli animali da macello vigono le prescrizioni di detenzione di cui all'articolo 6 capoverso 1.

c) Forme di azienda

Giusta l'ordinanza del 7 dicembre 1998² sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda sono definite diverse forme di azienda e di comunità. Queste eventualmente possono avere superficie agricola utile o unità di produzione sia nella regione di pianura che in quella di montagna. Per garantire una valutazione uniforme giusta l'ODMA, per queste forme di azienda si procede nel seguente modo:

aziende con più unità di produzione: le unità di produzione di un'azienda sono assegnate separatamente alla regione di montagna o a quella di pianura. Per aziende a più livelli non c'è bisogno di un ulteriore disciplinamento;

comunità aziendali: una comunità aziendale è considerata un'azienda ed è assegnata alla regione di montagna o a quella di pianura. Può presentare diverse unità di produzione;

comunità aziendali settoriali: Le comunità aziendali settoriali sono trattate come due aziende.

Tabella: Sintesi delle esigenze dei prodotti con la designazione "montagna"

| | Assegnazione della superficie | Assegnazione dell'azienda* / luogo dell'allevamento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prodotti d'origine vegetale | Regione di montagna e d'estivazione | Non rilevante |
| Prodotti d'origine animale di animali da reddito che consumano foraggio grezzo | Il 70% della razione alimentare proveniente da superfici della regione di montagna o d'estivazione | Assegnazione dell'azienda: regione di montagna |
| Prodotti d'origine animale di animali da reddito che non consumano foraggio grezzo | Non rilevante | Assegnazione dell'azienda: regione di montagna, luogo dell'allevamento nella regione di montagna o in quella d'estivazione |

* si può trattare anche di un'unità di produzione giusta la lettera c).

²RS 910.91

2. Provenienza dei foraggi per ruminanti nel caso della designazione "montagna"

Articolo 5 capoverso 1

La designazione «montagna» può essere impiegata per i prodotti d'origine animale soltanto se almeno il 70 per cento della razione alimentare per ruminanti, calcolata in materia secca, proviene dalla regione d'estivazione o dalla regione di montagna.

Almeno il 70 per cento della razione alimentare per ruminanti deve provenire dalla regione di montagna. La razione alimentare è composta dal foraggio proprio dell'azienda proveniente da superfici della regione di montagna e dal foraggio acquistato proveniente dalla regione di montagna. Qualora fosse necessario un calcolo, vigono come prova della quantità per il calcolo i quantitativi di raccolto giusta la Guida Suisse-Bilanz nonché le fatture e i bollettini di consegna dei foraggi acquistati.

3. Particolari esigenze relative ai controlli

Articolo 12 capoversi 1, 3 e 4

¹ *Nelle aziende che fabbricano prodotti di cui alla presente ordinanza il controllo del rispetto delle esigenze della presente ordinanza deve essere effettuato almeno una volta ogni due anni da un ente di certificazione incaricato dall'azienda oppure da un ente di ispezione incaricato dallo stesso ente di certificazione.*

³ *L'ente di certificazione garantisce che il rispetto delle esigenze della presente ordinanza venga controllato almeno una volta ogni quattro anni nelle aziende di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettera a e almeno una volta ogni dodici anni nelle aziende d'estivazione.*

⁴ *Nel quadro della certificazione dei prodotti nelle aziende lungo l'intera filiera del valore aggiunto, il controllo del rispetto delle esigenze della presente ordinanza deve essere effettuato anche in base ai rischi.*

Il controllo di aziende dedite alla produzione primaria può essere condotto secondo l'iter amministrativo nei seguenti casi:

- nelle aziende che fabbricano prodotti d'origine vegetale e la cui superficie agricola utile si trova totalmente nella regione di montagna;
- nelle aziende che fabbricano prodotti d'origine animale. A tal proposito va tuttavia garantito che siano verificate le prescrizioni in materia di foraggiamento giusta l'articolo 5.

Ad aziende che dispongono di superfici sia nella regione di montagna che in quella di pianura e nello stesso anno fabbricano prodotti d'origine vegetale simili in entrambe le regioni (produzione parallela) va attribuito un profilo di rischio maggiore e di conseguenza vanno controllate in loco almeno una volta ogni due anni. Per tali aziende va controllata soprattutto l'osservanza dei requisiti dell'ODMA in relazione alla separazione del flusso di merci di prodotti di origine vegetale che non provengono dalla regione di montagna o dalla regione d'estivazione (cfr. punto 4).

4. Provvedimenti per evitare confusioni

Articolo 13 capoverso 1 lettera c

Le aziende di cui all'articolo 12 capoversi 1-3 devono:

c. prendere tutti i provvedimenti necessari per identificare le partite di merci e per evitare qualsiasi confusione con i prodotti che non sono stati ottenuti conformemente alla presente ordinanza;

Le aziende agricole che fabbricano prodotti d'origine vegetale e dispongono di superfici sia nella regione di montagna che in quella di pianura, devono garantire la separazione del flusso di merci. I prodotti che non rientrano nel campo d'applicazione dell'ODMA (prodotti provenienti dalla regione di pianura) devono essere stoccati ed elaborati separatamente dai prodotti provenienti dalla regione di montagna e quella d'estivazione. La loro vendita va documentata separatamente. Eventualmente sono necessari dispositivi di stoccaggio separati. Inoltre va garantita la corretta designazione dei prodotti giusta l'ODMA.

5. Obbligo di certificazione per il commercio di bestiame

Articolo 10 capoverso 1

I prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute, contenenti la designazione «montagna» o «alpe», devono essere certificati a tutti i livelli della produzione, del commercio intermedio e della fabbricazione, etichettatura e preimballaggio inclusi.

A tutti i livelli a valle della produzione primaria lungo la filiera del valore aggiunto, ogni fase del commercio intermedio e della fabbricazione, etichettatura e preimballaggio inclusi, sottostà all'obbligo di certificazione giusta l'ODMA. Ciò vale anche per il commercio del bestiame.

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° luglio 2013.